



tellco

Previdenza. Banca. Immobili.

Regolamento d'organizzazione

Tellco Previdenza 3a

Tellco Previdenza 3a
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz
t +41 58 442 65 00
vorsorge3a@tellco.ch
tellco.ch

valevole dal 1° settembre 2020



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Indice

I	Organi della Fondazione	3
A	Consiglio di fondazione	3
1	Composizione	3
2	Elezione del consiglio di fondazione	3
3	Durata del mandato	3
4	Ritiro	3
5	Elezioni sostitutive	3
6	Costituzione	4
7	Riunioni	4
8	Deliberazione	4
9	Diritto di firma	4
10	Compiti e competenze del consiglio di fondazione	5
11	Rendicontazione	5
12	Formazione e formazione continua	6
13	Gestione patrimoniale	6
14	Amministrazione	6
B	Ufficio di revisione	6
15	Ufficio di revisione	6
C	Direzione	7
16	Direzione	7
II	Disposizioni comuni	7
17	Obbligo al segreto professionale	7
18	Responsabilità	7
III	Disposizioni finali	8
19	Modifiche	8
20	Entrata in vigore	8



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Ai sensi dell'atto di fondazione, il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento d'organizzazione:

I Organi della Fondazione

A Consiglio di fondazione

1 Composizione

1.1 Il consiglio di fondazione si compone di almeno tre membri.

1.2 Il consiglio di fondazione può essere costituito da rappresentanti dell'ente fondatore o esperti esterni.

2 Elezione del consiglio di fondazione

2.1 Eleggibilità

Nel consiglio di fondazione sono eleggibili le persone fisiche; almeno un membro di suddetto consiglio deve inoltre soddisfare le seguenti condizioni in modo cumulativo: il membro

non deve far parte dell'ente fondatore;

non deve essere attivo all'interno della direzione o della gestione patrimoniale della Fondazione;

non deve detenere diritti economici nei confronti dell'ente fondatore o dell'azienda che si occupa della direzione o della gestione patrimoniale.

2.2 Diritto di proposta per i consiglieri di fondazione indipendenti

La direzione, la gestione patrimoniale e l'ente fondatore possono proporre dei candidati al consiglio di direzione. Il consiglio di fondazione non è tuttavia tenuto ad accettare tali proposte.

2.3 Procedura elettorale per i consiglieri di fondazione indipendenti

In primo luogo il consiglio di fondazione concede alla direzione, alla gestione patrimoniale e all'ente fondatore la possibilità di designare i propri candidati entro il termine di un mese.

Il consiglio di fondazione elegge i rappresentanti indipendenti nell'ambito di uno scrutinio palese o segreto.

Il risultato delle elezioni verrà reso noto entro al massimo un mese.

3 Durata del mandato

Il mandato ha una durata di tre anni. I membri del consiglio di fondazione possono essere rieletti.

4 Ritiro

Un membro abbandona il consiglio di fondazione nel corso del proprio mandato al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- il membro non soddisfa più i requisiti di eleggibilità ai sensi del punto 2.1;
- il membro comunica le proprie dimissioni;
- il membro viene revocato dalla sua carica di consigliere.

5 Elezioni sostitutive

Qualora un membro abbandoni il consiglio di fondazione prima del decorrere della relativa durata, il consiglio di fondazione o l'ente fondatore elegge un membro sostitutivo per la restante durata del mandato. Con riferimento alle elezioni sostitutive si applicano le disposizioni di cui al punto 2 del regolamento.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

6 Costituzione

Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente.

7 Riunioni

7.1 Le riunioni del consiglio di fondazione vengono convocate dal presidente con un preavviso di almeno dieci giorni per mezzo di invito scritto indirizzato ai membri e indicante l'ordine del giorno. Previa approvazione di tutti i membri del consiglio di fondazione è possibile rinunciare a tale preavviso.

7.2 L'ente fondatore può prendere parte alle sedute del consiglio di fondazione svolgendo esclusivamente una funzione consultiva. Il consiglio di fondazione detiene il diritto di escludere (del tutto o in parte) l'ente fondatore dalle riunioni.

8 Deliberazione

8.1 Il consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri.

8.2 Le decisioni e le delibere sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Il voto preponderante appartiene al presidente.

8.3 È richiesta una maggioranza qualificata di dei voti dei membri del consiglio di fondazione in carica per le seguenti decisioni e delibere:

- La modifica all'atto di fondazione;
- La modifica al presente regolamento;
- La modifica del numero dei membri del consiglio di fondazione;
- La revoca di membri del consiglio di fondazione;
- La selezione dell'ufficio di revisione;
- La selezione dell'esperto ufficialmente riconosciuto in materia di previdenza professionale;
- La definizione della gestione patrimoniale e immobiliare;
- La definizione della direzione, dell'amministrazione attuariale e della distribuzione;
- La definizione della gestione patrimoniale e immobiliare (per soluzioni basate su pool).

8.4 Ai fini dell'elezione del consigliere di fondazione indipendente è necessario il voto all'unanimità dei membri del consiglio di fondazione in carica.

8.5 Nei casi di cui ai punti 8.2 e 8.3, le deliberazioni possono essere adottate tramite circolazione degli atti tenendo conto dei rispettivi requisiti di maggioranza. È fatta salva la convocazione di una riunione al fine di adottare una deliberazione ordinaria, qualora un membro del consiglio di fondazione avanzi richiesta in tal senso.

8.6 In merito alle delibere è necessario redigere un verbale.

9 Diritto di firma

9.1 L'obbligo di firma collettiva a due membri si applica a tutti i membri del consiglio di fondazione.

9.2 Il consiglio di fondazione può nominare ulteriori persone aventi diritto di firma.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

10 Compiti e competenze del consiglio di fondazione

10.1 Il consiglio di fondazione assume la direzione generale della Fondazione, garantisce l'adempimento degli incarichi previsti per legge, definisce gli obiettivi strategici e i principi della Fondazione nonché i mezzi finalizzati al loro raggiungimento. Esso stabilisce l'organizzazione della Fondazione, provvede a garantirne la stabilità finanziaria e controlla la direzione (la quale viene gestita dalla direzione su suo incarico e sulla base delle sue direttive). Il consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione verso l'esterno.

10.2 Al consiglio di fondazione spettano in particolare le seguenti funzioni, inalienabili e irrevocabili:

- L'emissione e la modifica dei regolamenti;
- La redazione e l'autorizzazione del conto annuale al 31 dicembre di ogni anno;
- La definizione della corresponsione degli interessi degli averi sul conto di previdenza;
- La definizione dell'organizzazione della Fondazione e la designazione dei soggetti aventi diritto di firma per conto della stessa;
- L'elezione e la revoca dei membri della commissione d'investimento e la definizione di ulteriori esperti esterni, come ad esempio gli investment controller, che supportino il consiglio di fondazione nell'esercizio della propria funzione direttiva;
- La nomina e la revoca della direzione;
- L'elezione e la revoca dell'ufficio di revisione;
- L'elaborazione della contabilità;
- Il garantire l'informazione agli intestatari della previdenza;
- Il garantire la prima formazione e la formazione continua dei consiglieri di fondazione;
- La determinazione degli obiettivi e dei principi della gestione patrimoniale nonché dell'esecuzione e del monitoraggio del processo d'investimento;
- La verifica periodica della conformità a medio e lungo termine dell'investimento del patrimonio agli obblighi della Fondazione.

10.3 Il consiglio di fondazione può assegnare a comitati o a singoli membri il compito di preparare e di eseguire le proprie delibere o di monitorare le attività. Il consiglio di fondazione provvede a fornire ai propri membri un resoconto adeguato.

10.4 Il consiglio di fondazione può inoltre delegare compiti e funzioni trasferibili e revocabili a commissioni speciali, alla direzione o all'ente fondatore.

10.5 Il consiglio di fondazione provvede a garantire un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della Fondazione.

10.6 Il consiglio di fondazione dispone di tutte le funzioni che, in base alla legge, all'atto di fondazione e ai regolamenti, non spettino espressamente ad altri organi della Fondazione, ai datori di lavoro o agli intestatari della previdenza.

11 Rendicontazione

La valutazione degli attivi e dei passivi nonché la stesura e la strutturazione del conto annuale devono avvenire conformemente alle raccomandazioni relative alla presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26. Il rapporto annuale deve riportare il nome e la funzione dei consulenti in materia di investimenti e dei gestori degli investimenti a cui è ricorsa la Fondazione.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

12 Formazione e formazione continua

- 12.1 La Fondazione garantisce la prima formazione e la formazione continua dei membri del consiglio di fondazione in modo da consentire l'espletamento dei loro incarichi direttivi.
- 12.2 Il consiglio di fondazione stabilisce eventualmente, tramite delibera del consiglio di fondazione, di corrispondere un'adeguata indennità ai propri membri partecipanti alle sedute e ai corsi di formazione.

13 Gestione patrimoniale

- 13.1 Il consiglio di fondazione stabilisce i requisiti che i soggetti e gli istituti incaricati di investire e di gestire il patrimonio della Fondazione debbono soddisfare, ai sensi dei requisiti minimi previsti per legge derivanti dagli artt. 48f-48l OPP 2.
- 13.2 Con riferimento agli investimenti patrimoniali, il consiglio di fondazione svolge in particolare i seguenti compiti:
- La determinazione dei requisiti che le persone e gli istituti incaricati a investire e a gestire il patrimonio della Fondazione debbono soddisfare;
 - L'emanazione di un regolamento di investimenti nonché di una politica di riserve, nei quali figurino gli obiettivi e i principi della gestione patrimoniale;
 - La definizione, il monitoraggio e la regolazione di una gestione patrimoniale commisurata ai rischi e ai proventi;
 - La scelta dei gestori patrimoniali;
 - La definizione della strategia d'investimento.

14 Amministrazione

In particolare, il consiglio di fondazione affida a una direzione la gestione delle attività correnti.

B Ufficio di revisione

15 Ufficio di revisione

- 15.1 La Fondazione designa un ufficio di revisione per il controllo annuale della direzione, della contabilità e dell'investimento patrimoniale. L'ufficio di revisione assolve gli incarichi conformemente alle disposizioni di legge.
- 15.2 L'ufficio di revisione viene nominato dal consiglio di fondazione per il periodo di un anno. L'ufficio di revisione monitora inoltre il rispetto del principio di lealtà nell'ambito della gestione patrimoniale e stila per il consiglio di fondazione un resoconto scritto relativo ai risultati di suddetta verifica.
- 15.3 L'investment controlling verifica periodicamente l'osservanza della strategia d'investimento e delle rispettive bande di oscillazione.



tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

C Direzione

16 Direzione

16.1 Alla direzione spettano i compiti e le funzioni a lei assegnate dal consiglio di fondazione. A tal fine è possibile redigere un capitolato d'oneri.

Nell'ambito delle prescrizioni previste per legge, in particolare quelle atte a disciplinare la regolarità della gestione contabile negli istituti di previdenza, la direzione si occupa della rendicontazione e provvede all'esecuzione delle attività di chiusura dell'anno d'esercizio, della redazione del conto annuale, composto dal bilancio, dal conto d'esercizio e dall'allegato, nonché alla stesura del rapporto annuale.

Tra gli incarichi assegnati alla direzione rientrano tra l'altro:

- La gestione generale della Fondazione;
- L'amministrazione degli intestatari della previdenza;
- La preparazione e l'attuazione delle delibere del consiglio di fondazione;
- La partecipazione alle sedute del consiglio di fondazione con funzione consultiva;
- La cura dei rapporti con le autorità per la gestione corrente;
- La gestione delle attività legate alla corrispondenza necessaria;
- L'invio di informazioni agli intestatari della previdenza;
- La gestione di tutti i restanti problemi, legati all'oggetto e alle finalità della Fondazione.

16.2 Il consiglio di fondazione si impegna affinché coloro che assumono i compiti di direzione della Fondazione soddisfino i requisiti di integrità e lealtà secondo l'art. 51b LPP.

16.3 Al comitato direttivo della direzione si applica l'obbligo di firma collettiva a due membri.

II Disposizioni comuni

17 Obbligo del segreto professionale

I membri del consiglio di fondazione nonché tutte le altre persone attive nella gestione della previdenza sono tenuti a rispettare l'obbligo del segreto professionale in merito a tutti i fatti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività. Tale obbligo permane anche in seguito alla cessazione della loro funzione di socio nonché della loro funzione amministrativa.

18 Responsabilità

18.1 I membri del consiglio di fondazione nonché tutte le altre persone attive nella gestione della previdenza rispondono dei danni eventualmente arrecati alla Fondazione intenzionalmente o per negligenza.

18.2 Con riferimento alla responsabilità dell'ufficio di revisione si applica per analogia l'art. 755 del codice delle obbligazioni.



teico

Previdenza. Banca. Immobili.

III Disposizioni finali

19 Modifiche

Il consiglio di fondazione può apportare in qualsiasi momento modifiche o integrazioni al presente regolamento d'organizzazione in conformità all'atto di fondazione. Il regolamento modificato è da trasmettersi, per conoscenza, all'autorità di vigilanza.

20 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'organizzazione è stato approvato dal consiglio di fondazione il 25 agosto 2020 ed entra in vigore il 1° settembre 2020. Esso sostituisce tutti i regolamenti d'organizzazione finora esistenti.

Schwyz, 25 agosto 2020

Il consiglio di fondazione della Tellco Previdenza 3a

Daniel Greber
Presidente del consiglio di fondazione

Erwin Koller
Membro del consiglio di fondazione

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.